

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 3

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GULLO)

Modificazioni al Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560,
relativo alla riforma dell'ordinamento della Corte di assise

Seduta del 12 dicembre 1946

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La riforma dell'istituto della Corte di assise, attuata in parte con il Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, che ne fissa il relativo ordinamento, preludeva necessariamente all'emanazione di successive disposizioni di attuazione e di altre relative alla procedura da seguire davanti al nuovo giudice popolare.

Nel corso degli studi legislativi per la redazione di queste ulteriori norme sono state affrontate delle delicate questioni che hanno messo in evidenza l'opportunità di introdurre, nel citato Regio decreto legislativo n. 560, alcuni emendamenti diretti a potenziare la riforma, pur lasciandone inalterata la struttura fondamentale.

L'articolo 15 del provvedimento citato, nella sua attuale redazione, sancisce che il sorteggio dei giurati debba avvenire « alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, dei difensori degli imputati che devono essere preavvisati e di un funzionario di cancelleria ». Si è osservato che il richiedere la presenza di tutti i difensori del ruolo della sessione avrebbe potuto costituire, agli effetti della legittimità di costituzione della giuria, un serio inconveniente nel caso di mancata comparizione di alcuno di essi, e che, d'altro canto, la spedizione di avvisi ad ogni difensore, con la connessa possibilità di difetti di

notificazione, avrebbe complicato notevolmente la procedura preliminare di ogni sessione. Si è conseguentemente (articolo 1, che modifica il citato articolo 15) stabilito che il sorteggio avvenga in pubblica udienza. In tal modo ogni difensore che intenda assistere al sorteggio ha la facoltà di intervenire ugualmente, senza tuttavia che la sua mancata comparizione possa costituire un intralcio alla procedura. L'accenno al pubblico ministero ed al cancelliere, poi, è sembrato superfluo, perché, trattandosi di pubblica udienza penale, è inconcepibile l'assenza di questi due organi.

L'articolo 2 del progetto riguarda gli articoli da 17 a 25 del Regio decreto legislativo n. 560, modificati per la maggior parte soltanto nella forma.

Modificazioni sostanziali sono state apportate all'articolo 17, pel quale la giuria di ciascun dibattimento sarebbe stata costituita in base all'ordine del sorteggio regolato dallo articolo 15, chiamando a farne parte, automaticamente, i primi dieci estratti. Si è considerato che in tal modo la giuria sarebbe divenuta presso che stabile per tutta la sessione, mentre la caratteristica più notevole del giudice popolare deve essere quella di costituirsi espressamente, processo per processo, garantendo così, fra l'altro, l'indipendenza del giu-

dizio dei giurati, che, rimanendo ignoti fino all'ultimo momento, restano al coperto da ogni possibile influenza estranea al processo.

Di conseguenza si è ripristinato il sorleggio dei dieci giurati, dibattimento per dibattimento, come avveniva prima del 1931, e si sono fissate a tal fine alcune norme speciali per il primo dibattimento della sessione (articoli 17 e 18) ed altre comuni ad ogni dibattimento (articoli 19 a 23).

I rimanenti articoli (20-25) lasciano pressoché immutate le correlative disposizioni del Regio decreto legislativo n. 560, l'ordine delle quali ha subito soltanto qualche spostamento di carattere sistematico. Nel solo articolo 20, che riproduce l'articolo 19 del Regio decreto legislativo suddetto, si è soppresso l'ultimo comma di questo, perché

avrebbe potuto dar luogo ad incidenti procedurali: il caso ivi preveduto, e cioè l'accordo parziale di più coimputati circa le ricuse, ricadrà dunque sotto la norma generale sancita nel quarto comma del nuovo articolo 20, equivalendo in sostanza al mancato accordo.

Da ultimo, l'articolo 3 del progetto modifica l'ultimo comma dell'articolo 29 del Regio decreto legislativo già citato. Questo stabiliva che la data di inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise sarebbe stata fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Si è invece fissata legislativamente questa data al 1° aprile 1947, aggiungendo una espressa disposizione per i territori non ancora restituiti alla nostra Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è così modificato:

« Almeno otto giorni prima di ogni sessione il presidente della Corte di assise, in pubblica udienza, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli articoli 7 e 8 ».

ART. 2.

Gli articoli da 17 a 25 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 17.* — Nel giorno stabilito per il primo dibattimento il presidente della Corte di assise, in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato e del suo difensore, fa l'appello dei trentasei giurati nell'ordine dell'estrazione, e, se constatata l'assenza non giustificata di alcuno di essi, applica, anche di ufficio, le sanzioni comminate dall'articolo 27.

« Successivamente provvede, anche di ufficio, sulle dispense e sulle astensioni ed esclusioni derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nell'articolo 21.

« *Art. 18.* — Quando, non ostante le assenze e i provvedimenti di cui nell'articolo

precedente, i giurati presenti superano il numero di ventidue, quelli eccedenti sono licenziati.

« Quando invece essi non raggiungono tale numero, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, che non si riferiscano a nomi già estratti dalla prima, per ogni giurato mancante e dispone per la immediata citazione dei nuovi estratti anche oralmente a mezzo della forza pubblica per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Quando è necessario il presidente procede a successive estrazioni fino ad ottenere la presenza del numero dei giurati indicato nella prima parte di questo articolo.

« I ventidue giurati debbono presentarsi in tutti i giorni stabiliti per l'inizio della trattazione delle singole cause della sessione ».

« *Art. 19.* — Nel giorno stabilito per l'inizio di ciascun dibattimento il presidente, constatata la presenza dei ventidue giurati o provveduto alla integrazione del loro numero nei modi stabiliti dal secondo comma dell'articolo precedente, li fa ritirare nella sala ad essi destinata.

« Se, per qualsiasi ragione, viene a mancare qualche giurato, il presidente provvede alla sua sostituzione, con le norme fissate nel secondo comma del precedente articolo.

« Procede quindi all'estrazione dei nomi dei dieci giurati occorrenti per la costituzione della giuria.

« Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di estrarre uno o due altri nomi di giurati supplenti, perché assistano al dibattimento e sostituiscano i componenti della giuria per i quali sopraggiungano eventuali cause di impedimento ».

« *Art. 20.* — Nell'ordine in cui i giurati di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente sono estratti dall'urna, il pubblico ministero e, dopo di lui, a mezzo del difensore, l'imputato, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre alcun motivo.

« La ricusazione dev'essere fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome.

« Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui nel comma precedente.

« In mancanza di tale accordo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine col quale ciascuno di essi è ammesso alla ricusazione, ed in questo caso i giurati ricusati, nell'ordine

suddetto, da un imputato, si intendono ricusati anche per gli altri imputati, fino a che non sia esaurito il numero delle cinque ricusazioni consentite ».

« *Art. 21.* — Non possono esser compresi nella giuria:

1°) le persone che siano parenti o affini tra l'imputato sino al secondo grado;

2°) gli ascendenti e i discendenti, anche adottivi, il coniuge, i parenti o affini fino al quarto grado, gli affilianti e gli affiliati dell'imputato o del danneggiato;

3°) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4°) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5°) coloro che siano nel procedimento denunciati, querelanti, testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

« Le cause di incompatibilità, contemplate nella prima parte di questo articolo, si applicano di ufficio; ma quando si deducono dalle parti, debbono essere dimostrate con documenti ».

« *Art. 22.* — Fatta l'estrazione dei giurati senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite per il sorteggio dei giurati negli articoli 18 e 19, ovvero che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'articolo 5, lettera a) ».

« *Art. 23.* — Costituita definitivamente la giuria, i giurati presenti che non ne fanno parte vengono licenziati, con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio il dibattimento successivo ».

« *Art. 24.* — Gli affari da trattarsi nel corso di ogni sessione debbono essere distribuiti in modo che i giurati estratti a sorte e destinati al servizio della sessione medesima non debbano intervenire alle udienze della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.

« Iniziatosi però col loro intervento il dibattimento, non possono essere dispensati, qualunque ne sia la durata ».

« *Art. 25.* — Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di

assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengano nella rimanente parte dell'anno ».

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 29 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, è così modificato:

« Le Corti di assise secondo il nuovo ordinamento cominceranno a funzionare dal 1° aprile 1947.

« Nei territori dello Stato in cui, a detta data, la lista elettorale politica non sia ancora formata, la decorrenza del funzionamento delle Corti di assise verrà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.